

Prot. 67

Cagliari, li 29/5/1989

AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI

S E D I

OGGETTO: Esito sentenza Consiglio di Stato - Applicazione contratto.-

In allegato si trasmette l'esito della sentenza del Consiglio di Stato che accoglie in parte il ricorso avanzato circa la corrispondenza delle indennità di p.s.. Nella sostanza, la sentenza di che trattasi, riconosce ai ricorrenti l'aumento dell'indennità d'istituto di cui alla Legge n°505/1978 dell'importo di \$.50.000 mensili a decorrere dal 1° aprile 1978.

Con l'occasione, si comunica che per quanto attiene l'applicazione del contratto, si registra, tra l'altro, un mancato accordo sulle problematiche che la UIL ha evidenziato.

Stando così le cose, vi invito a prestare la massima attenzione sull'evolversi della vicenda e di assicurare la massima partecipazione alle iniziative sindacali che la UIL vorrà intraprendere; soprattutto confido alla compattezza dimostrata in altre occasioni, che, si è dimostrata la carta vincente per il superamento di alcune ingiuste opposizioni.

Cordiali saluti.=



IL COORDINATORE
Umberto SPERANZA -

UMBERTO SPERANZA
Via A.De Gasperi,3
09010 PULA (CA)

A TUTTI I SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI

LORO SEDI

Come già comunicato precedentemente, con propria sentenza il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso avanzato dai Sottufficiali e guardie Forestali per il riconoscimento dell'aumento dell'indennità di istituto previsto dalla Legge n°505/1978 (f.50.000 mensili a decorrere dal mese di aprile 1978), giudicando illegittima l'interpretazione che la L.R.n°57/1978 avesse operato il blocco dell'aumento previsto.

Alla data odierna, si è a conoscenza che il Servizio del Personale ha predisposto il decreto di applicazione di tale sentenza stabilendo gli importi dovuti in termini di arretrati sino al 31 luglio corrente e l'aggiornamento degli stipendi - della voce indennità non pensionabile - a decorrere dal prossimo mese di agosto.

Le somme dovute - al lordo - sono:	f. 6.800.000 +
rivalutazione	f. 4.375.692 +
interessi	f. 3.780.760 =

totale f.14.956.452

Ovviamente a queste cifre dovranno operarsi le trattenute di legge con esclusione della cifra dovuta per interessi.

Sollecitato anche dal legale, sei invitato a versare la somma stabilita di f.300.000 intestando relativo assegno bancario o tramite vaglia postale al sottoscritto, ovvero far recapitare l'importo di che trattasi sempre al sottoscritto.

Si informa inoltre, che la Corte dei Conti ha provveduto alla registrazione del Decreto - modificativo del D.P.G.n°193/86 - relativo - tra l'altro - all'inserimento dei profili professionali di "Sottufficiale Forestale e di Vigilanza Ambientale ad esaurimento" e di "Guardia Forestale e di Vigilanza Ambientale ad esaurimento", rispettivamente alla sesta e quinta qualifica funzionale.

Cordiali saluti.

P U L A, li 19/7/1989

Umberto SPERANZA



171
N. 89 REG. DEC.

N. 1129 REG. RIC.

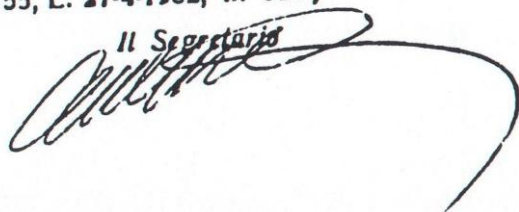
ANNO 1986

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 13 MAR 1989

(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186)

Il Segretario



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1129/86 proposto da:

- Omissis -

contro

la Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, 24 agosto 1985, n. 387, resa "inter partes";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione appellata;

Vista la memoria prodotta dalla Regione Sardegna a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 14 giugno 1988 la relazione del Consigliere Frattini e uditi l'avv. , per gli appellanti, e l'avv.to dello Stato Criscuoli, per la Regione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti chiedevano, innanzi al T.A.R. Sardegna, il riconoscimento del proprio diritto a percepire le indennità ordinarie e speciali di pubblica sicurezza, nella misura prevista per il personale del Corpo forestale dello Stato, con gli aumenti disposti per il periodo successivo al 1.7.78.

Il ricorso deduceva, quale unico motivo della suindicata domanda, l'illegittimità costituzionale della legge regionale sarda 7.9.78, n. 57, che aveva temporaneamente congelato al 1.7.78 il collegamento tra la retribuzione spettante ai forestali regionali e quella dovuta alle guardie forestali dello Stato.

I ricorrenti chiedevano inoltre l'attribuzione dei benefici erogati alle guardie forestali dello Stato con L. 5.8.78, n. 505, essendo tali benefici riconosciuti con decorrenza 1.4.78.

Il T.A.R., disattesa, in quanto manifestamente infondata, la censura di legittimità costituzionale, respingeva il ricorso.

Hanno interposto appello gli originari ricorrenti, ulteriormente ampliando la riprodotta censura di illegittimità costituzionale della normativa regionale applicabile alla fattispecie, e reiterando altresì la domanda subordinata di erogazione dei benefici introdotti dalla legge statale n. 505/1978.

La Regione Sardegna chiede la reiezione del ricorso, e controdeduce puntualmente alle argomentazioni difensive degli appellanti.

D I R I T T O

Gli appellanti, attualmente in servizio presso il Corpo forestale della Regione Sardegna ed in esso confluiti ai sensi della legge reg. 7 luglio 1971, n. 18, ripropongono - come esclusivo motivo della loro domanda principale, disattesa dal primo giudice, - la censura di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della

legge reg. Sardegna 4 settembre 1978, n. 57, articolo unico, nella parte in cui ha disposto che - in attesa della ristrutturazione dei servizi di vigilanza del territorio - al personale del Corpo forestale regionale sono corrisposte indennità ordinarie e speciali di p.s. "nella misura fissata dalle leggi statali in vigore al 1.7.78 per il Corpo forestale dello Stato".

Il periodo transitorio, cui l'articolo unico faceva riferimento, si è concluso con l'emanazione della L. Reg. 12 gennaio 1982 n. 2, contenente nuova disciplina del trattamento economico dei forestali regionali.

La questione dedotta, rilevante per l'accertamento dell'eventuale diritto dei ricorrenti a percepire gli aumenti riconosciuti ai forestali dello Stato nel periodo 1.7.78 - 27.1.82, è manifestamente infondata.

La contestata norma regionale, invero, non contiene l'agganciamento dinamico della misura delle indennità da riconoscere ai forestali regionali a quella stabilita per il personale del Corpo forestale dello Stato, né - a maggior ragione - contraddittoriamente comprime il trattamento del personale regionale, proprio perché non ne affer-

ma, contestualmente, l'equiparazione al personale forestale dello Stato.

Le due categorie a confronto, infatti, ricevono e hanno sempre ricevuto (sin dal definitivo distacco seguito all'assunzione da parte della Regione di talune funzioni in materia di agricoltura e foreste) un trattamento differenziato, che la disciplina regionale transitoria, di cui alla L. Reg. n. 57/78, non intendeva certamente ricondurre ad unitarietà, essendovi soltanto la più limitata e contingente esigenza di stabilire temporaneamente la misura di un emolumento (l'indennità di p.s.) in attesa del riassetto definitivo dell'intera disciplina stipendiale dei forestali regionali.

Non è quindi consentito, trattandosi di norme emanate da enti diversi in ambiti riservati alla rispettiva autonomia, e in difetto di alcun espresso o implicito principio di necessaria perequazione, desumere la violazione dell'art. 3 Cost. dalla circostanza che il sistema di incremento delle due indennità - quella statale e quella regionale - non sia identico, essendo l'ammontare della seconda transitoriamente congelato alla misura raggiunta, ad una certa data, dalla prima

(quella prevista per i forestali dello Stato).

Va poi considerato, che gli appellanti non hanno dimostrato che il loro trattamento economico complessivo è peggiore di quello spettante ai forestali dello Stato: sicché il parametro di individuazione della disparità di trattamento dovrebbe essere desunto, il che non è consentito, dal raffronto tra singole componenti della retribuzione.

Ciò consente di respingere agevolmente anche la dedotta violazione dell'art. 36 Cost., poiché, com'è ben noto, il principio della "adeguatezza" della retribuzione non può essere verificato con riguardo a singole componenti stipendiali, ma deve essere riferito alla retribuzione complessiva del lavoratore.

La seconda, subordinata domanda degli appellanti mira al riconoscimento degli aumenti della indennità di p.s. previsti, per il personale forestale dello Stato, dalla L. 5.8.78, n. 505, con decorrenza 1.4.78.

Ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento.

La citata legge statale, invero, ha retroattivamente disposto un aumento delle indennità in godimento al personale forestale dello Stato: la

norma retroattiva, com'è noto, ove attribuisca un diritto patrimoniale ne stabilisce l'appartenenza al destinatario sin dalla data di decorrenza degli effetti, anteriore a quella della sua entrata in vigore e, ancor più, della effettiva erogazione dell'emolumento.

Il personale forestale della Regione Sardegna aveva diritto alle indennità di p.s. "nella misura in vigore al 1.7.78 per il Corpo forestale dello Stato".

Alla data del 1 luglio 1978 la misura dell'indennità per il personale statale certamente era comprensiva degli aumenti ex L. 5.8.78, n.505, la cui decorrenza era infatti retroattivamente fissata al 1° aprile 1978.

La diversa opinione, accolta dal T.A.R. e riproposta dalla resistente, non tiene conto della effettiva portata del rinvio, di cui all'art. Unico L. reg. n. 57/78, che, pur non essendo "dinamico", considera la misura dell'indennità spettante ai forestali statali ad una certa data, senza perciò escludere la rilevanza di eventuali aumenti stabiliti successivamente con effetto retroattivo anteriore a quella data e perciò già spettanti, seppure non ancora in effettivo

godimento.

Va, in conclusione, respinto il primo motivo dell'appello e, in accoglimento della domanda di cui al secondo motivo, va dichiarato il diritto degli appellanti alla erogazione degli aumenti dell'indennità di p.s. introdotti dalla L.5.8.78 n. 505 con decorrenza 1.4.78 e sino alla data di entrata in vigore della L. reg. n. 2 del 1982 e va conseguentemente condannata la Regione Sardegna alla corresponsione dei citati emolumenti.

Le somme da corrispondere agli appellanti dovranno essere rivalutate secondo gli indici ISTAT e, sulle stesse sarà altresì corrisposto l'interesse legale dalla maturazione del diritto (1.4.78) sino all'effettivo pagamento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV) respinge il primo motivo di appello; in accoglimento del secondo motivo, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Regione Sardegna a corrispondere ai ricorrenti gli aumenti della misura dell'indennità di p.s. disposti con L. 5.8.1978 n. 505, con decorrenza 1.4.78 e fino

all'entrata in vigore della legge reg. sarda, n. 2 del 1982.

Sulle somme spettanti la Regione dovrà corrispondere la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e sulle somme rivalutate gli interessi legali, ambedue con decorrenza 1.4.78 e fino all'effettivo pagamento.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 14 giugno 1988 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

QUARTULLI ALDO	PRESIDENTE
LIGNANI PIER GIORGIO	CONSIGLIERE
FABERI GIUSEPPE	"
SANTORO SERGIO	"
FRATTINI FRANCO est.	"

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

- Servizio di Organizzazione e Metodo e del Personale -

Il Coordinatore Generale

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n°1;

VISTA la L.R. 26 agosto 1988 n°32, concernente "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale";

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 21 ottobre 1988 n°P.39010/2298 - registrato alla Corte dei Conti il 4 novembre 1988, Reg. n°6, fl. n°175 - con il quale il Dott. Vitale Duce è nominato Coordinatore Generale del Servizio di Organizzazione e Metodo e del Personale;

VISTA la L.R. 7 luglio 1971 n°18 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura;

VISTA la L. 5 agosto 1978 n°505 concernente "Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia";

VISTA la L.R. 12 gennaio 1982 n°2 con la quale viene disciplinato, tra l'altro, l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e guardie forestali;

VISTO in particolare l'art. 9 della predetta L.R. n°2/1982 nel quale è disposto che con effetto 14 gennaio 1982, nei confronti del personale con qualifiche di sottufficiale forestale e guardia forestale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile e non pensionabile, l'eventuale differenza tra l'importo complessivo delle indennità ordinarie e speciali sopresse ai sensi della medesima legge regionale e l'indennità per servizio di istituto spettante nella misura forfettaria mensile, rispettivamente di f. 130.000 e 100.000;

VISTA la decisione del Consiglio di Stato 14 giugno 1988 n°171/89 con la quale la Regione Sardegna è stata condannata a corrispondere gli aumenti della misura dell'indennità di pubblica sicurezza, con effetto dal 1° aprile 1978, disposti con legge 5 agosto 1978 n°505 in favore dei ricorrenti

ATTUALMENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO:

Sigg.rri

ATTUALMENTE IN PENSIONE: Sigg.ri

RILEVATO che l'aumento della predetta indennità è stato stabilito dall'art. 1 della predetta legge n°505/1978 nella misura di f. 50.000 lorde mensili indistintamente per i sottufficiali e guardie forestali;

RITENUTO che per effetto della predetta decisione del Consiglio di Stato, debba conseguentemente essere altresì aumentato di f. 50.000.= mensili, con effetto 14 gennaio 1982, l'assegno personale non riassorbibile e non pensionabile già attribuito ai ricorrenti ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1982 n°2, precedentemente citato;

RITENUTO altresì di dover disporre con separato provvedimento all'esecuzione della decisione in questione nei confronti del personale cessato dal servizio;

ATTESO che il debito capitale da liquidare a ciascuno dei ricorrenti, riferito al periodo dal 1° aprile 1978 al 31 luglio 1989, ammonta a complessive f. 6.800.000 (f. 50.000.= x 136 mensilità) al lordo degli oneri sociali e fiscali.

ATTESO altresì che in favore dei medesimi ricorrenti dovranno essere corrisposte, oltre alla predetta quota capitale, la rivalutazione monetaria, calcolata sui singoli ratei secondo gli indici ISTAT, e gli interessi nella misura legale delle somme così rivalutate;

VISTI i due prospetti che vengono allegati al presente decreto per farne parte integrante, nei quali sono indicate per ciascun anno le somme spettanti agli interessati, al netto degli oneri sociali, in esecuzione della predetta decisione del Consiglio di Stato, nonché il relativo importo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati alla data del 31 luglio 1989 e determinati rispettivamente in complessive f. 4.375.692 e f. 3.780.760.==;

DECRETA

Art. 1 In esecuzione della decisione del Consiglio di Stato 14 giugno 1988 n°171/89 è disposta, con decorrenza dal 1° aprile 1978 e sino al 13 gennaio 1982, a favore dei dipendenti in attività di servizio richiamati in premessa, l'erogazione dell'aumento nella misura di f. 50.000.= (cinquantamila) lorde mensili dell'indennità di pubblica sicurezza, introdotto dalla legge 5 agosto 1978 n°505.

Art. 2 Per le motivazioni indicate in premessa, è altresì disposto, con effetto 14 gennaio 1982, in favore dei dipendenti indicati nel precedente art. 1, l'aumento di f. 50.000.= (cinquantamila) dell'assegno personale non riassorbibile e non pensionabile, già attribuito ai medesimi dipendenti ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1982 n°2, citata in premessa.

Art. 3 In conseguenza di quanto disposto con i precedenti articoli 1 e 2 a ciascuno dei dipendenti interessati, compete a titolo di conguaglio, determinato a tutto il 31 luglio 1989, la somma complessiva di f. 14.956.452.= (quattordicimilioninovecentocinquantaseimilaquattrocentocinquantaduelire) così composta:

f. 6.800.000 per debito capitale relativo al periodo dal 1° aprile 1978 al 31 luglio 1989

f. 4.375.692 per rivalutazione monetaria

f. 3.780.760 per interessi nella misura legale.

La spesa grava sul capitolo 02016 del bilancio regionale 1989.

Il presente decreto è comunicato all'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6, secondo comma, e 7 della L.R. 26 agosto 1988 n°32, ed è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

26 LUG. 1989

IL COORDINATORE GENERALE
- Dott. Vitale Duce -